



***Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Programma di Governo***



***Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato***

Protocollo di intesa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Programma di Governo (di seguito “DPG”)

nella persona di Massimiliano Vittiglio, in qualità di Capo del Dipartimento

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito “RGS”)

nella persona di Biagio Mazzotta, in qualità di Ragioniere Generale dello Stato

PREMESSO che la legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce all'articolo 21, comma 11, che a ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato sia allegata una nota integrativa mediante la quale le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza e costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica derivante dal programma generale dell'azione di Governo. All'articolo 35, comma 2, è stata inoltre prevista una Nota integrativa allegata al Rendiconto generale dello Stato, per ciascuna amministrazione, articolata per missioni e programmi che illustri i risultati conseguiti e riporti l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli stessi obiettivi;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. in materia di performance delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 6 del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80 in materia di monitoraggio dell'impatto sugli utenti delle misure previste dal Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, dai quali si evidenzia il collegamento tra il Piano della *performance*, contenente gli obiettivi strategici e strutturali, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

PREMESSO che il D.P.C.M. del 18 settembre 2012 definisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio delle Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che tra le attuali competenze del Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricadono attività di coordinamento e impulso nei confronti delle

Amministrazioni coinvolte nei processi di attuazione delle politiche governative e di conseguimento degli obiettivi programmati ai sensi del D.P.C.M del 3 marzo 2023, che modifica l'articolo 25 del D.P.C.M. del primo ottobre 2012;

CONSIDERATO che la Ragioneria generale dello Stato ha realizzato un portale per la predisposizione automatizzata delle Note integrative da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri) tramite un'apposita area riservata disponibile sul sito internet della RGS;

CONSIDERATO che la Ragioneria generale dello Stato svolge un'attività di supporto all'individuazione di indicatori associati ai programmi del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 39 della legge 196 del 2009;

CONSIDERATO che la Ragioneria generale dello Stato ha formulato delle proposte, a partire dal 2014, per l'adozione di indicatori comuni tra Ministeri per i programmi trasversali 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" e, in particolare, per il programma 32.2 "Indirizzo politico" ha suggerito anche l'adozione di indicatori adeguati a misurare lo stato di avanzamento dei provvedimenti di attuazione degli interventi legislativi per i quali ciascuna Amministrazione è competente;

CONSIDERATO che il Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo anche attraverso un sistema informativo che consente la costante verifica dello stato di emanazione dei provvedimenti attuativi degli interventi legislativi di iniziativa governativa;

CONSIDERATO, inoltre, che il Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio può elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari, che evidenzino lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di Governo, anche a supporto dell'azione delle Amministrazioni interessate;

RAVVISATA l'opportunità di rideterminare gli indicatori già previsti dal precedente Protocollo, anche attraverso l'introduzione di un ulteriore indicatore, al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle Amministrazioni nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli atti legislativi;

convengono

di stipulare il presente Protocollo per la condivisione di informazioni derivanti dal sistema informativo delle Note integrative della RGS e dal monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo, finalizzato a favorire una maggiore focalizzazione delle Note integrative al bilancio dello Stato sugli obiettivi del programma di Governo ed una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica.

Art. 1

(Condivisione delle informazioni dal sistema informativo Note integrative)

1. Il Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPG) può utilizzare le informazioni e i dati delle Note Integrative della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS) per effettuare il monitoraggio dell'azione amministrativa in relazione ai

programmi di spesa del bilancio dello Stato e, anche su tale base, supportare la programmazione governativa.

2. La messa a disposizione dei dati relativi alle Note integrative avviene attraverso la pubblicazione di appositi tracciati Open Data pubblicati su OpenBDAP (link: https://bdap-opendata.rgs.mef.gov.it/catalog/LBF_NOT%20OR%20DLB_NOT).

3. La messa a disposizione dei dati definitivi, relativi alle Note integrative riguardanti sia la fase di previsione che quella di consuntivo, avviene due volte l'anno a conclusione dei rispettivi *iter* procedurali, salvo diverse periodicità concordate dalle due Amministrazioni.

4. Nelle pubblicazioni ed elaborazioni che DPG predisporrà sulla base delle informazioni acquisite verranno citati la struttura (RGS) e il sistema informativo di provenienza dei dati.

Art. 2

(Indicatori sul grado di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative di iniziativa governativa)

1. Il DPG elabora, sulla base del proprio sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, i seguenti indicatori:

- Capacità di attuazione dei provvedimenti con scadenza nell'anno di riferimento e successivi (Indicatore 1);
- Capacità attuativa entro i termini di scadenza (Indicatore 2);
- Capacità attuativa dei provvedimenti scaduti negli anni precedenti a quello di riferimento (Indicatore 3);
- Capacità di utilizzare risorse finanziarie collegate ai provvedimenti attuativi (Indicatore 4).

2. Tali indicatori sono pubblicati sul sito del DPG, articolati per Amministrazione e anno di riferimento, entro la seconda settimana di aprile dell'anno successivo, in formato aperto, anche ai fini di favorirne l'adozione nell'ambito delle Note integrative al bilancio dello Stato.

3. I dati pubblicati dal DPG relativamente agli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo sono messi a disposizione della RGS attraverso la trasmissione di un file elaborabile secondo un tracciato *record* e codifiche da concordare.

4. La RGS può utilizzare tali informazioni per attività collegate alle Note integrative e per eventuali altre analisi, citando la PCM-DPG quale struttura di provenienza dei dati.

5. Il DPG trasmette, inoltre, con cadenza almeno semestrale, il valore degli indicatori, descritti nell'allegato 1, a ciascuna Amministrazione.

6. Il DPG e la RGS, sentito anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, esplorano modalità per incoraggiare l'adozione di indicatori, anche di *outcome*, comuni a tutte le Amministrazioni centrali, atti a rappresentare, all'interno delle Note Integrative, le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri in tema di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative e di fornire, in coerenza, eventuali obiettivi alle amministrazioni.

Art. 3

(Altre iniziative)

1. Il DPG e la RGS collaborano per individuare altre iniziative comuni per favorire una maggiore focalizzazione delle Note integrative al bilancio sugli obiettivi del programma di Governo e una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica, anche in riferimento all'avvio di progetti pilota di valutazione delle politiche pubbliche che si servano di indicatori di output, di performance e di outcome come ulteriore strumento di analisi dell'attuazione del programma di Governo.
2. La RGS si impegna a concordare preventivamente con il DPG le eventuali iniziative esterne che comportano l'utilizzo e la diffusione dei dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo.
3. Per lo scambio di ulteriori informazioni utili al monitoraggio ed alle esigenze conoscitive del DPG che si rendano disponibili nell'ambito del sistema informativo delle Note Integrative potranno essere concordati i tempi e le modalità tecniche di trasmissione.
4. Le Parti dichiarano che le attività e le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'intesa rientrano nei rispettivi compiti istituzionali e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna.

Art. 4 (Decorrenza)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sua firma.
2. La RGS adeguerà, entro il 2025, il sistema Note integrative a quanto stabilito nel presente Protocollo al fine di renderlo operativo a partire dalla programmazione del ciclo di bilancio 2026-2028, fornendo alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la compilazione dei nuovi campi.
3. Il DPG avvierà apposite iniziative di formazione sul nuovo sistema di indicatori, anche d'intesa con la RGS, eventualmente fornendo alle Amministrazioni, in via sperimentale e anteriormente al ciclo di bilancio 2026-2028, i relativi valori.

Per il Dipartimento per il Programma di Governo
Massimiliano Vittiglio

Per la Ragioneria Generale dello Stato
Biagio Mazzotta



Firmato digitalmente da
VITTIGLIO MASSIMILIANO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Allegato 1 - Indicatori relativi al grado di emanazione dei provvedimenti attuativi degli interventi legislativi di iniziativa governativa a partire dal ciclo di programmazione di bilancio 2026-2028.

Il tema dell'attuazione del programma di Governo mediante l'emanazione dei relativi provvedimenti è rinvenibile negli atti di indirizzo dei Ministri.

I risultati del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo vengono diffusi dal Dipartimento per il Programma di Governo. Tale monitoraggio esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi ad una successiva emanazione.

Si riporta la terminologia adottata nel presente documento:

- per Amministrazione “*proponente*”: il Ministero che ha la responsabilità dell'emanazione del provvedimento;
- per “*disposizione legislativa*”: un atto formalmente e sostanzialmente normativo (legge, decreto-legge, decreto legislativo);
- per “*termine di scadenza effettivo*”: il termine di emanazione previsto dalla disposizione legislativa;
- per “*termine di scadenza convenzionale*” (utilizzato per i provvedimenti “senza termine”): il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo;
- per “*provvedimenti emanati*”: tutti i provvedimenti firmati nell'anno di riferimento presenti nel sistema di monitoraggio del Dipartimento per il Programma di Governo al 31 dicembre del medesimo anno;
- per “*concerto*”: atti complessi riferiti rispettivamente a rapporti intersoggettivi ed interorganici, che richiedono il consenso di tutte le autorità coinvolte nell'emanazione del provvedimento. Il mancato consenso pertanto condiziona l'emanazione del provvedimento;
- per “*parere*”: atto di valutazione sullo schema di provvedimento obbligatorio (anche se non vincolante), espresso da un'autorità diversa da quella procedente.

Nell'ambito delle Note integrative da allegare al disegno di legge di bilancio, le Amministrazioni inseriscono con riferimento al programma di spesa 32.2 “*Indirizzo politico*”, un obiettivo comune denominato “*Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo*” e si avvalgono della **baseline** come definita nel presente Protocollo ed elaborata dal DPG per l'individuazione di valori *target* per la programmazione del triennio successivo.

Nelle Note integrative tale obiettivo comune andrà inserito con campo descrizione “Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo” e gli indicatori, espressi in percentuale, elencati di seguito andranno riportati con le seguenti informazioni a corredo:

- Tipologia di indicatore: di risultato;
- Metodo di calcolo come sotto riportato;
- Fonte del dato: Dipartimento per il Programma di Governo.

Gli indicatori definiti per ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono i seguenti:

Indicatore 1 - Capacità di attuazione dei provvedimenti con scadenza nell'anno di riferimento e successivi

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi emanati nell'anno di riferimento con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel medesimo anno o negli anni successivi e il totale

dei provvedimenti previsti con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel medesimo anno di riferimento e dei provvedimenti adottati in anticipo rispetto al termine per l'adozione.

Il DPG trasmetterà alle Amministrazioni l'indicatore 1 calcolato separatamente per i provvedimenti attuativi che "richiedono concerti e/o pareri" e i provvedimenti attuativi che "non richiedono concerti e/o pareri".

Ai fini della compilazione della nota integrativa l'indicatore 1 sarà calcolato come media ponderata tra i due precedenti valori.

Indicatore 2 – Capacità attuativa entro i termini di scadenza

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra provvedimenti emanati nell'anno di riferimento entro i termini previsti effettivi o convenzionali e il totale dei provvedimenti previsti con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel medesimo anno.

Indicatore 3 – Capacità attuativa dei provvedimenti scaduti negli anni precedenti a quello di riferimento

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra provvedimenti attuativi emanati nell'anno di riferimento con termine di scadenza effettivo o convenzionale negli anni precedenti e il totale dei provvedimenti previsti con termine di scadenza effettivo o convenzionale negli anni precedenti

Indicatore 4 – Capacità di utilizzare risorse finanziarie collegate ai provvedimenti attuativi

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in termini percentuali tra l'ammontare delle risorse rese disponibili con i provvedimenti emanati nell'anno di riferimento, con scadenza effettiva e convenzionale nel medesimo anno o in anni successivi, e il valore totale delle risorse finanziarie utilizzabili collegate ai provvedimenti previsti con scadenza nell'anno di riferimento nonché a quelli emanati in anticipo rispetto al termine di scadenza.

Gli indicatori 1, 2 e 4 saranno calcolati, per ciascuna Amministrazione proponente, esclusivamente con riferimento ai provvedimenti attuativi derivanti dalle disposizioni legislative emanate su iniziativa del Governo in carica.

L'indicatore 3 verrà calcolato sulla base dei provvedimenti attuativi derivanti dalle disposizioni legislative emanate su iniziativa governativa e adottate nel corso dell'attuale e precedente legislatura.

Baseline degli indicatori di capacità attuativa

La variazione degli indicatori è valutata rispetto alla **baseline** (punto di riferimento per la valutazione della variazione di un indice nel tempo), calcolata per ogni indicatore come media dei tre anni precedenti a quello di riferimento per singolo Ministero.

Si precisa che sono **esclusi dalla misurazione**:

- i provvedimenti attuativi che al 31 dicembre dell'anno di riferimento risultano abrogati o per i quali sono venute meno le condizioni di adottabilità;
- i provvedimenti attuativi interministeriali (le cosiddette "*co-proponenze*").